

OGGETTO

DISCIPLINA SULLA TRASPARENZA DELLE EROGAZIONI PUBBLICHE

AGGIORNAMENTO

21 MARZO 2019

RIFERIMENTI NORMATIVI

ART. 1 , COMMI 125 E 127 , LEGGE N.124 DEL 4 AGOSTO 2017(Legge annuale per il mercato e la concorrenza.) – GU Serie Generale n.189 del 14-08-2017- PARERE CONSIGLIO DI STATO 1.6.2018 N. 1449 – CIRC. MINISTERO DEL LAVORO N.2 DELL'11.1.2019; CNDCEC documento del 15.3.2019 – ASSONIME circolare 22.02.2019 n.5

ALLEGATI

CLASSIFICAZIONE

ECONOMIA AZIENDALE

BILANCIO

BILANCIO NOTA INTEGRATIVA

CODICE CLASSIFICAZIONE

40

000

021

COLLEGAMENTI

REFERENTE STUDIO

dott.ssa Adriana ADRIANI

BRIEFING

La legge 4 agosto 2017, n. 124, nota come “Legge annuale per il mercato e la concorrenza”, ha introdotto per le imprese nuovi obblighi informativi relativi a “*sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere*” ricevuti da amministrazioni pubbliche e da enti a queste equiparate.

I destinatari degli obblighi di pubblicazione possono suddividersi in tre categorie:

- ▶ associazioni, fondazioni e ONLUS;
- ▶ imprese;
- ▶ cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri.

L’obbligo di pubblicazione non sussiste ove gli importi ricevuti siano inferiori a 10.000,00 euro nel periodo considerato.

Le modalità di assolvimento dell’obbligo di pubblicità sono differenziate a seconda della tipologia di soggetto. Infatti:

1. i soggetti diversi dalle imprese devono pubblicare le informazioni sul proprio sito Internet /portale digitale entro il 28.2 di ogni anno ed “*in mancanza del sito internet, il riferimento ai portali digitali rende possibile l’adempimento degli obblighi di pubblicità e di trasparenza anche attraverso la pubblicazione dei dati in questione sulla pagina Facebook dell’ente medesimo*”;
2. con riferimento alle imprese l’obbligo in esame è adempiuto mediante l’indicazione delle predette informazioni nella Nota integrativa del bilancio di esercizio / consolidato.

AMBITO SOGGETTIVO

La Legge n. 124 del 4.8.2017 (legge annuale per il mercato e la concorrenza) ha introdotto, all'art. 1 co. 125 - 129, alcune misure finalizzate ad assicurare la trasparenza nel sistema delle erogazioni pubbliche.

In particolare, gli obblighi di pubblicazione di cui al co. 125 gravano su tre insiemi di soggetti: associazioni, fondazioni e ONLUS, imprese e cooperative sociali, come evidenziato nella seguente tabella.

Destinatari	Informazioni da pubblicare	Modalità di pubblicazione
Associazioni di protezione ambientale, associazioni di consumatori, associazioni, fondazioni e ONLUS	Informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere	Nei propri siti Internet o portali digitali, entro il 28 febbraio di ogni anno
Cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri	Elenco dei soggetti a cui sono versate somme per lo svolgimento di servizi finalizzati ad attività di integrazione, assistenza e protezione sociale	Trimestralmente, nei propri siti Internet o portali digitali
Imprese	Importo di sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere	Nella Nota integrativa del bilancio di esercizio e dell'eventuale bilancio consolidato

In assenza di specifiche indicazioni in senso contrario, si ritiene che gli obblighi di pubblicazione sui siti introdotti dal co. 125 si applichino solo ai beneficiari di erogazioni pubbliche residenti o stabiliti nel territorio italiano (circ. Assonime 5/2019).

1. ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI E ONLUS;

Nel primo periodo del co. 125 dell'art. 1 della L. 124/2017 vengono richiamati i seguenti soggetti destinatari:

- le associazioni di tutela ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque Regioni individuate con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare;
- le associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale, di cui all'art. 137 del DLgs. 206/2005 (codice del consumo);
- le associazioni, le fondazioni e tutti i soggetti che hanno assunto la qualifica di ONLUS.

Tali soggetti devono pubblicare le informazioni sul proprio sito Internet / portale digitale entro il 28.2 di ogni anno. Nella Circolare n. 2 in esame il Ministero del Lavoro evidenzia che, *“in mancanza del sito internet, il riferimento ai portali digitali rende possibile l'adempimento degli obblighi di pubblicità e di trasparenza anche attraverso la pubblicazione dei dati in questione sulla pagina Facebook dell'ente medesimo”*.

Se l'ente beneficiario non dispone di un portale digitale la pubblicazione può essere effettuata anche sul sito Internet della rete associativa a cui aderisce l'Ente del Terzo settore.

2. COOPERATIVE SOCIALI CON ATTIVITA' PER STRANIERI

L'attuale secondo periodo del co. 125, riguarda le cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri di cui al DLgs. 286/98. Tali soggetti devono pubblicare trimestralmente nei propri siti Internet o portali digitali l'elenco dei soggetti a cui sono versate somme per lo svolgimento di servizi finalizzati ad attività di integrazione, assistenza e protezione sociale.

3. IMPRESE

Nel terzo periodo (ex secondo periodo) del co. 125 dell'art. 1 della L. 124/2017 vengono richiamate genericamente le imprese. Gli obblighi di trasparenza riguardano tutte le imprese, pubbliche e private, che beneficiano di erogazioni pubbliche.

Ai fini di identificare i soggetti tenuti all'adempimento, occorre evidenziare che il testo di legge parla di "imprese" in generale. Per tali imprese le informazioni richieste devono essere riportate nella nota integrativa, pertanto, l'interpretazione sistematica della norma porterebbe a ritenere che l'adempimento resti in capo alle imprese tenute alla pubblicazione del bilancio presso il Registro delle imprese.

Tuttavia, in via prudenziale, anche per le imprese che non superano la soglia dimensionale di cui all'art. 2435-ter c.c. (c.d. "micro imprese") che non sono tenute a predisporre la Nota integrativa si ritiene che, debbano riportare le informazioni richieste in calce al bilancio. Tale soluzione sembra essere indirettamente confermata anche dalla tassonomia XBRL.

Infatti, anche la nuova versione della tassonomia XBRL (denominata PCI 2018-11-04), resa disponibile nel mese di novembre e obbligatoria a partire dall'1.3.2019 per i bilanci riferiti ad esercizi chiusi il 31.12.2018 o in data successiva, prevede, nel tracciato della Nota integrativa, un apposito campo testuale dedicato alla nuova informativa in esame.

Nella circ. 11.1.2019 n. 2, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha specificato che, ai fini dell'applicazione della disciplina di trasparenza delle erogazioni pubbliche, le cooperative sociali vanno considerate imprese, e sono quindi soggette alla disciplina di cui al terzo periodo del co. 125 (obbligo di pubblicazione nella Nota integrativa del bilancio, sanzione restitutoria in caso di inadempimento).

Discorso a parte per le imprese sociali, le quali qualora rette in forma societaria, devono seguire le previsioni indirizzate alle imprese, mentre se costituite sotto forma di associazioni o fondazioni (o Onlus, fin quando il regime fiscale del Decreto Legislativo n. 460/1997 manterrà validità), dovranno seguire le relative previsioni. Le già considerate cooperative sociali, pur essendo imprese sociali di diritto, hanno già avuto, come indicato, apposite indicazioni sul tema a cui attenersi.

AMBITO OGGETTIVO

A tutti i soggetti di cui sopra è richiesto di fornire “*informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dalle medesime pubbliche amministrazioni e dai medesimi soggetti nell'anno precedente*”.

La ratio della norma è riconducibile all'evidenza dei “vantaggi economici” specificamente riferibili all'impresa e ricevuti nel corso dell'anno. Il richiamo generale ai vantaggi economici rende evidente che anche le fattispecie esplicitamente indicate (“sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti”) siano oggetto di informazione quando incluse in tale ambito.

Si ritiene, per questo, che esulino dalla finalità della richiesta e dall'ambito di riferimento dell'informativa le operazioni svolte nell'ambito della propria attività, laddove sussistano rapporti sinallagmatici gestiti secondo regole del mercato.

La diversa applicabilità della norma agli enti non profit (Circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 11 gennaio 2019, n. 2) è razionalmente giustificata dal fatto che tali istituti solitamente operano in contesti fuori-mercato e specificamente “riservati”. Gli importi corrisposti sono di base articolati sulla copertura dei costi e in sostituzione dell'attività degli enti pubblici medesimi (attività sussidiaria).

Non rientrano nell'ambito di applicazione della legge, per una lettura sistematica della norma, le misure agevolative rivolte alla generalità delle imprese (come, per esempio, le misure agevolative fiscali), in quanto appunto vantaggi non indirizzati ad una specifica realtà aziendale.

Concentrando l'attenzione sugli obblighi in capo alla imprese che ricevono “sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere” dalle Pubbliche Amministrazioni e dai soggetti di cui al primo periodo del co. 125, si precisa quanto segue:

CORRISPETTIVI DA ATTIVITÀ D'IMPRESA

La disciplina in esame dovrebbe applicarsi solo alle attribuzioni che rientrano nel novero dei vantaggi economici/liberalità e non, invece, alle somme ricevute dall'impresa come corrispettivo di lavori pubblici, servizi e forniture.

La medesima impostazione dovrebbe valere, seppur a tal fine sarebbe auspicabile una conferma ufficiale, anche:

- ove la prestazione da parte dell'impresa avvenga e sia compensata nell'ambito di una convenzione o di un contratto di programma;
- per i contratti di sponsorizzazione.

INCARICHI RETRIBUITI

Il riferimento nella norma alle erogazioni ricevute dalle imprese per “incarichi retribuiti” andrebbe inteso come rivolto esclusivamente a eventuali incarichi che esulino dall'esercizio tipico dell'attività dell'impresa.

Il diverso orientamento previsto dalla circ. Min. Lavoro e Politiche sociali 2/2019 in relazione agli enti del Terzo settore (in capo ai quali la L. 124/2017, come già evidenziato, prevede l'obbligo di pubblicare le informazioni sulle provvidenze pubbliche sul relativo sito Internet, entro il 28 febbraio di ogni anno), secondo cui devono essere rendicontati tutti gli incarichi

ricevuti, anche a carattere sinallagmatico, si giustifica in ragione della diversa natura dell'attività dell'impresa.

SOVVENZIONI, CONTRIBUTI E VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE

Il vantaggio economico attribuito dalla P.A. può consistere anche in risorse strumentali come, ad esempio, il comodato di un bene mobile / immobile. In tal caso, per adempiere agli oneri pubblicitari va preso a riferimento il valore dichiarato dalla P.A. che ha attribuito il bene in questione.

Sono sicuramente escluse dall'obbligo di pubblicazione le misure generali fruibili da tutte le imprese e che rientrano nella struttura generale del sistema di riferimento definito dallo Stato. Rientrano in tale categoria, ad esempio:

- la disponibilità di infrastrutture viarie o dell'illuminazione pubblica;
- le agevolazioni fiscali non selettive (come l'ACE, abrogato dalla L. 145/2018).

Nella circolare Assonime si sottolinea come considerazioni simili possano essere estese ai vantaggi economici che, pur rientrando nella categoria dei vantaggi selettivi e quindi degli aiuti di Stato, sono ricevuti in applicazione di un regime di aiuti. In tali circostanze i vantaggi sono accessibili a tutte le imprese che soddisfano determinate condizioni, sulla base di criteri generali predeterminati. Nel documento vengono riportati i seguenti esempi:

- le misure previste da decreti ministeriali rivolti a specifici settori industriali e volte a finanziare attività connesse a progetti di ricerca e sviluppo;
- le agevolazioni fiscali, per le quali le informazioni rilevanti ai fini delle imposte sono già inserite dalle imprese nelle apposite dichiarazioni dei redditi.

LIMITE DI VALORE PER LA RENDICONTAZIONE

Ai sensi del co. 127 dell'art. 1 della L. 124/2017, al fine di evitare l'accumulo di informazioni non rilevanti, l'obbligo di pubblicazione non sussiste ove l'importo delle sovvenzioni, dei contributi, degli incarichi retribuiti e comunque dei vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dal soggetto beneficiario sia inferiore a 10.000,00 euro nel periodo considerato.

La soglia di 10.000,00 euro deve essere riferita al totale dei vantaggi economici che il beneficiario ha ricevuto da un medesimo soggetto erogante nel periodo di riferimento, sia che il beneficio sia stato erogato con un unico atto sia che l'erogazione sia avvenuta con una pluralità di atti.

DECORRENZA DEGLI OBBLIGHI

Con riferimento alla tempistica di applicazione, il Consiglio di Stato, nel parere 1.6.2018 n. 1449, conclude che *“non può che convenirsi per l'introduzione degli obblighi dall'anno 2018”*.

Secondo il CNDCEC, le imprese che hanno iniziato l'esercizio prima dell'1.1.2018 e che, quindi, chiudono il proprio bilancio annuale nell'anno 2018 prima del 31.12.2018 non possono essere interessate dalla norma, essendo la norma efficace per i contributi ricevuti dall'1.1.2018 ed essendo l'“anno” il riferimento temporale richiesto per l'informativa. Qualora l'esercizio non coincida con l'anno solare si pone il problema di dover comprendere quali siano le erogazioni di competenza a cui riferirsi. Secondo il CNDCEC la norma fa

riferimento all'anno solare piuttosto che all'esercizio amministrativo. Tale considerazione porterebbe a includere nella Nota integrativa i contributi ricevuti nell'anno solare, anche laddove il periodo amministrativo sia diverso. Le società che, per esempio, chiudono il proprio periodo amministrativo il 30.6.2019 dovranno includere nel proprio bilancio i contributi ricevuti dall'1.1.2018 al 31.12.2018.

PROVENIENZA DELLE EROGAZIONI

Per quanto attiene alla provenienza delle erogazioni oggetto di pubblicazione, gli obblighi di pubblicazione di cui al co. 125 riguardano i vantaggi ricevuti dai seguenti soggetti:

- le Pubbliche Amministrazioni e i soggetti di cui all'art. 2-bis del DLgs. 33/2013;
- le società controllate di diritto o di fatto, direttamente o indirettamente, da Pubbliche Amministrazioni, incluse le quotate, e le loro partecipate;
- le società in partecipazione pubblica, comprese le quotate, e le società da loro partecipate.

In considerazione del rinvio operato dalla L. 124/2017, sembra corretto fare riferimento, per quanto attiene alle relative definizioni, a quanto previsto dall'art. 2-bis co. 1 del DLgs. 14.3.2013 n. 33, secondo cui, ai fini del medesimo decreto, per "Pubbliche Amministrazioni" si intendono tutte le amministrazioni di cui all'art. 1 co. 2 del DLgs. 30.3.2001 n. 165 (recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"), ivi comprese le autorità portuali, nonché le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione.

Ai sensi della richiamata disposizione, "per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300", nonché, fino alla revisione organica della disciplina di settore, il CONI.

L'art. 2-bis co. 2 e 3 del DLgs. 33/2013 prevede che la medesima disciplina prevista per le Pubbliche Amministrazioni di cui al co. 1 si applica anche, in quanto compatibile:

- agli enti pubblici economici e agli Ordini professionali;
- alle società in controllo pubblico come definite dall'art. 2 co. 1 lett. m) del DLgs. 175/2016, escluse le società quotate, nonché le società da esse partecipate, salvo che queste ultime siano, non per il tramite di società quotate, controllate o partecipate da Amministrazioni Pubbliche;
- alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a 500.000,00 euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio da Pubbliche Amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell'organo di amministrazione o di indirizzo sia designata da Pubbliche Amministrazioni;

- alle società in partecipazione pubblica come definite dal DLgs. 175/2016 e alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a 500.000,00 euro, che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle Amministrazioni Pubbliche o di gestione di servizi pubblici (limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea).

La disciplina riguarda esclusivamente le risorse pubbliche nazionali, restando escluse quelle riconducibili, direttamente o indirettamente, a soggetti pubblici di altri Stati (europei o extraeuropei) e alle istituzioni europee.

Profili di dubbio attengono alla necessità o meno di esporre in Nota integrativa i benefici ricevuti tramite i Fondi per la formazione dei dipendenti.

Secondo Assonime, considerato che i Fondi sono finanziati con i contributi delle stesse imprese beneficiarie e sono tenuti a rispettare specifici criteri di gestione improntati alla trasparenza, la pubblicazione nella Nota integrativa sembrerebbe ingiustificata. Sul punto, peraltro, sarebbe utile, secondo Assonime, un chiarimento da parte dei Ministeri competenti.

MODALITA' DI RENDICONTAZIONE

Con riguardo alle informazioni oggetto di pubblicazione, la Circolare ministeriale n. 2 specifica che le stesse devono essere fornite “preferibilmente in forma schematica” e devono essere “di immediata comprensibilità per il pubblico”.

In particolare devono essere indicati:

- ▶ denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente;
- ▶ denominazione del soggetto erogante;
- ▶ somma incassata per ogni singolo rapporto giuridico sottostante;
- ▶ data di incasso;
- ▶ causale.

Un aspetto rilevante da valutare nell'applicazione delle nuove disposizioni è il criterio da seguire (per cassa o per competenza) per la rilevazione in Nota integrativa dei contributi ricevuti.

La legge annuale per il mercato e la concorrenza parla di contributi “ricevuti” ed “erogati”. Il termine nella sostanza identifica un criterio di informazione per “cassa”, come il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha rilevato con riferimento agli enti non profit.

In aggiunta, si deve considerare che, laddove il beneficio sia in natura (per es., una liberalità in natura), l'impresa non potrà che considerare il valore di rilevazione iniziale del bene in bilancio come valore del contributo e potrà considerare l'esercizio di iscrizione del bene, come “anno” in cui il contributo è stato ricevuto.

RINVIO AL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO

L'art. 3-quater co. 2 del DL 14.12.2018 n. 135 (conv. L. 11.2.2019 n. 12), c.d. “decreto semplificazioni”, stabilisce che, “per gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato” di cui all'art. 52 della L. 24.12.2012 n. 234, la registrazione degli aiuti individuali nel predetto sistema, operata dai soggetti che concedono o gestiscono gli aiuti medesimi, tiene luogo degli obblighi di pubblicazione posti a carico delle

imprese beneficiarie dall'art. 1 co. 125 della L. 124/2017, a condizione che venga dichiarata nella Nota integrativa del bilancio l'esistenza di aiuti oggetto di obbligo di pubblicazione nell'ambito del Registro nazionale degli aiuti di Stato, senza necessità di specificare i dettagli dei benefici ricevuti.

Nei casi in cui l'impresa abbia dubbi circa la qualificazione di un vantaggio ricevuto come aiuto di Stato oggetto di obbligo di pubblicazione nel Registro, è sempre preferibile inserire le relative informazioni nella Nota integrativa del bilancio.

Allo stesso modo, l'impresa può decidere di pubblicare in ogni caso nella Nota integrativa del bilancio, a prescindere dall'iscrizione dell'aiuto nel Registro, alcuni dei benefici ricevuti che ritiene particolarmente rilevanti.

SANZIONI

L'art. 1 co. 125 della L. 124/2017 stabilisce che l'inosservanza dell'obbligo di pubblicazione da parte delle imprese *“comporta la restituzione delle somme ai soggetti eroganti entro tre mesi”*. La norma fissa quindi un termine di tre mesi per la restituzione.

Tale sanzione non rileva, come precisato dal MISE e dal Consiglio di Stato, per gli enti non profit.

Si ritiene che il termine a partire dal quale scattino i tre mesi per la *“regolarizzazione”* abbia avvio dalla data di pubblicazione del bilancio.

La richiesta della Legge n. 124/2017, essendo fornita in bilancio, è oggetto di attenzione da parte dei revisori legali a cui spetta di verificare le condizioni per l'iscrizione dei pertinenti importi e la correttezza dell'informazione fornita.

La disposizione rileva, tuttavia, anche per l'organo di controllo, il quale -chiamato a verificare anche il rispetto della legge- dovrà considerare l'informazione in bilancio e il pertinente giudizio del revisore.

POSSIBILITA' DI RINVIO DEI TERMINI DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO 2018

Con un comunicato stampa diffuso il 21.2.2019, il CNDCEC ha evidenziato come le novità previste dalla legislazione speciale in materia di benefici apportati dalle Pubbliche Amministrazioni potrebbero essere cause del rinvio a 180 giorni del termine di approvazione del bilancio d'esercizio 2018, qualora lo statuto sociale contenga tale facoltà ex art. 2364 co. 2 c.c.

A tal riguardo, si ricorda che, ai sensi dell'art. 2364 co. 2 c.c., norma estesa alle srl dall'art. 2478-bis co. 1 c.c., l'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro il termine stabilito dallo statuto e comunque non superiore a 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. È, quindi, imposta una periodicità minima delle riunioni assembleari, correlata all'approvazione dei risultati della gestione, in modo da assicurare ai soci la possibilità di conoscerli, controllarli, discuterli ed, eventualmente, approvarli.

Ai sensi dell'art. 2364 co. 2 secondo periodo c.c., nello statuto è possibile prevedere un termine maggiore entro il quale convocare annualmente l'assemblea ordinaria, comunque non superiore a 180 giorni, quando la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n.36/2019

PAGINA

9/9

(proroga “sistematica”) “ovvero” quando lo richiedono particolari esigenze connesse alla struttura e all’oggetto della società (proroga “occasionale”).

Ad ogni modo, si tenga presente che gli amministratori devono segnalare le cause della dilazione nella Relazione sulla gestione (art. 2364 co. 2 ultimo periodo c.c.). Laddove la società rediga il bilancio in forma abbreviata, le indicazioni circa i motivi del rinvio, non potendo essere inserite nella Relazione sulla gestione, devono essere specificate nella Nota integrativa.

Peraltro, mentre nell’ipotesi di proroga “sistematica” risulta sufficiente richiamare l’obbligo di redigere il bilancio consolidato, in presenza di rinvio “occasionale” gli amministratori sono tenuti a indicare la specifica motivazione del rinvio. La mancata motivazione del rinvio non invalida la delibera di approvazione del bilancio, ma potrebbe incidere sulla responsabilità degli amministratori ai sensi dell’art. 2392 c.c.

COORDINAMENTO CON LO STUDIO ADRIANI

Lo STUDIO ADRIANI rimane a disposizione per ogni eventuale ulteriore delucidazione, riservandosi la facoltà di aggiornamenti sulle eventuali novità e relativi adempimenti di vostro interesse.

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati -
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI
(Un associato)
dott.ssa Adriana ADRIANI